

Allegato “A” alla deliberazione della Giunta regionale n. 1295 in data 18/10/2021

DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DELLE AIUTI A FONDO PERDUTO PER INVESTIMENTI NEL SETTORE DELL’ACQUACOLTURA, PREVISTE DALL’ARTICOLO 7, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2016, N. 17.

Sommario

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA’	4
ARTICOLO 2 –BENEFICIARI.....	4
ARTICOLO 3 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DI AIUTO E’ INTENSITA’ DI AIUTO	5
ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMISSIBILI.....	5
ARTICOLO 6 - COSTI AMMISSIBILI	5
ARTICOLO 7 - COSTI NON AMMISSIBILI	6
ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO.....	6
ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA	8
ARTICOLO 10 - CONCESSIONE DELL’ AIUTO	9
ARTICOLO 11 - TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO.....	9
ARTICOLO 12 - CUMULO	9
ARTICOLO 13 - DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO	10
ARTICOLO 14 - VINCOLI E DIVIETI.....	12
ARTICOLO 15 - RINUNCIA	13
ARTICOLO 16 - CONTROLLO	13
ARTICOLO 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO.....	13
ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI.....	14

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione degli aiuti a fondo perduto previsti dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), a favore delle P.M.I. (microimprese e piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014) operanti sul territorio regionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura.
2. Per "acquacoltura" si intende l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione. Questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
3. Gli aiuti sono finalizzati all'effettuazione di investimenti, materiali o immateriali, per promuovere l'attività di allevamento ittico nel territorio regionale, anche quale diversificazione in ambito agricolo, nonché la produzione di prodotti trasformati di qualità di provenienza regionale.

ARTICOLO 2 –BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del contributo in oggetto le micro, piccole e medie imprese (P.M.I.) presenti sul territorio regionale, operanti nel settore dell'allevamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell'acquacoltura, nonché le aziende agricole che intendono diversificare la propria attività agricola nei diversi settori.

ARTICOLO 3 – REQUISITI SOGGETTIVI DEI BENEFICIARI

1. I soggetti di cui al precedente articolo 2 devono possedere, al momento della presentazione della domanda di aiuto e della liquidazione del contributo, i presenti requisiti:
 - partita I.V.A. attiva;
 - iscrizione al Registro imprese, con codice ATECO 03.22 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi, ATECO 10.2 – lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera, oppure ATECO 01 – Agricoltura, in caso di diversificazione dell'attività agricola;
 - sede legale od operativa in Valle d'Aosta;
 - regolarità contributiva (DURC);
 - non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, previste sia per il beneficiario, sia per i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo decreto legge;
 - (esclusivamente per le imprese costituite in forma di società e per gli enti forniti di personalità giuridica)* non essere destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 300/2000).

ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DI AIUTO E' INTENSITA' DI AIUTO

1. L'aiuto a fondo perduto è concesso, in misura pari al 50% della spesa ammessa fino ad un massimo di euro 20.000 di contributo, nei limiti previsti dal regime "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi del paragrafo 3, punto 2, del Regolamento UE 717/2014 (euro 30.000 nell'arco di tre esercizi finanziari).
2. L'aiuto è concesso **a sportello**, in base all'ordine di arrivo delle domande, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

ARTICOLO 5 - INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono considerati ammissibili i progetti che contemplano:
 - a. investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura;
 - b. diversificazione della produzione dell'acquacoltura e delle specie allevate;
 - c. ammodernamento delle unità di acquacoltura, compreso il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori nel settore dell'acquacoltura;
 - d. miglioramenti e ammodernamento connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
 - e. recupero di stagni o lagune di acquacoltura esistenti tramite la rimozione del limo o investimenti volti a impedire l'accumulo di quest'ultimo;
 - f. diversificazione tramite sviluppo di attività connesse alla produzione acquicola;
 - g. diversificazione dell'attività agricola, mediante l'introduzione dell'acquacoltura.

ARTICOLO 6 - COSTI AMMISSIBILI

1. Nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 1, sono ammissibili le spese fino a un massimo di euro 40.000,00, per la realizzazione, all'interno del territorio regionale, dei seguenti interventi:
 - A. **Impianti e strutture:**
 - costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti di acquacoltura, per la riproduzione e la crescita dei pesci e di altro organismi di acqua dolce di interesse commerciale; la spesa per l'acquisto dei terreni è ammissibile in misura non superiore al 10 per cento dei costi totali dell'intervento oggetto di aiuto;
 - opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e agli annessi;
 - spese per impianti che producono energia da fonti rinnovabili per uso esclusivamente aziendale, di potenza non superiore al fabbisogno aziendale medio/anno e solo qualora non sia prevista l'immissione in rete dell'energia prodotta;
 - spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione;
 - lavori di sistemazione o di miglioramento dei circuiti idraulici all'interno delle

imprese acquicole, compreso il riciclo dei rifiuti delle acque.

B. Macchinari e attrezzature:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura;
 - acquisto di attrezzatura informatica, compreso il software specifico/specialistico, se funzionale agli investimenti proposti;
 - acquisto di cassoni coibentanti/sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici – per i quali non si può interrompere la catena del freddo, esclusa la motrice (autocarro e autoveicolo);
 - macchinari, attrezzature e arredi per la trasformazione e commercializzazione del prodotto.
2. Le eventuali spese eccedenti al limite massimo di spesa ammissibile di cui al comma 1 restano a totale carico del proponente.
 3. Gli oneri derivanti dall'I.V.A. sono considerati una spesa ammissibile nel caso in cui costituiscano un costo definitivo non recuperabile.
 4. Possono essere inserite nella domanda di aiuto esclusivamente le spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda.
 5. Al fine dell'ammissibilità della spesa, gli investimenti di cui al precedente comma 1, che comportano l'acquisizione di autorizzazioni e/o pareri da parte di altre amministrazioni, devono essere completi delle medesime e già cantierabili.

ARTICOLO 7 - COSTI NON AMMISSIBILI

1. Non sono in ogni caso ammissibili le spese per:
 - a. interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
 - b. trasferimento di proprietà di un'impresa;
 - c. acquisto automezzi;
 - d. acquisti di animali;
 - e. contributi in natura;
 - f. materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario;
 - g. spese per le quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
 - h. investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali;
 - i. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti;
 - j. realizzazione di opere tramite commesse interne;
 - k. consulenze, prodotti e servizi fornite da soci;
 - l. interessi passivi;
 - m. il capitale circolante;
 - n. gli investimenti realizzati per conformarsi alla normativa europea vigente;
 - o. spese di alloggio;
 - p. spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
 - q. opere di abbellimento e spazi verdi;
 - r. tributi e oneri;
 - s. canoni delle concessioni demaniali.

ARTICOLO 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

1. La domanda di aiuto deve essere presentata mediante trasmissione per posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it e non è soggetta a imposta di bollo, se presentata da impresa con codice ATECO 03.22 oppure da impresa agricola con codice ATECO 01.
2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare una sola domanda di agevolazione nell'arco di dodici mesi, decorrenti dalla data di presentazione della prima istanza, salvo eventi straordinari da valutare di caso in caso, e comunque non prima di aver presentato la domanda di saldo per interventi precedentemente finanziati.
3. La domanda di aiuto, redatta utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale regionale, deve essere completa della seguente documentazione:
 - a. autorizzazioni e/o permessi, di tipo amministrativo e sanitario, per l'esercizio dell'attività;
 - b. relazione tecnica di progetto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, che descriva analiticamente ogni intervento da realizzare, la sua localizzazione, gli obiettivi specifici e la loro coerenza con quanto individuato all'articolo 6 ed evidenzi le ricadute attese dagli interventi proposti sulla competitività ed il rendimento economico dell'impresa;
 - c. quadro economico contenente il riepilogo delle spese sostenute e/o previste e i riferimenti agli eventuali preventivi;
 - d. una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa che i costi da sostenere sono pertinenti con gli interventi di cui all'articolo 6 e sono conformi ai correnti prezzi di mercato.

ulteriore documentazione specifica per impianti e strutture

- e. *per gli interventi su immobili*, la documentazione dalla quale si evinca la disponibilità del bene. In caso di contratto di locazione, l'autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento sul bene locato;
- f. copia del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento, se necessario, presentato nel comune ove ha luogo il medesimo;
- g. documentazione fotografica geo referenziata del luogo dove viene realizzato l'intervento;
- h. *se sono previste opere edili*, gli elaborati progettuali sottoscritti da professionista abilitato, completi di computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario regionale della regione Valle d'Aosta;
- i. *per gli acquisti o gli interventi per i quali non sia ricavabile una voce dal prezzario regionale*, tre preventivi confrontabili predisposti da ditte in concorrenza. Per confrontabili si intende che l'oggetto dei preventivi deve avere in ognuno le medesime caratteristiche tecniche ed eventuali servizi accessori;
- j. **in caso di impianti per la produzione di energia rinnovabile** è necessario allegare:
 - i disegni progettuali e layout degli impianti che illustrino la situazione ex-ante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, timbrati e firmati dal tecnico abilitato;
 - la relazione a firma di un tecnico abilitato che descriva lo stato di fatto iniziale, gli interventi previsti, gli effetti diretti e indiretti sull'ambiente ed eventuali mitigazioni;
 - l'attestazione che l'energia prodotta non supera il fabbisogno medio annuo aziendale, che non viene immessa in rete e che gli interventi sono conformi con quanto previsto dalla vigente normativa.

I tecnici che sottoscrivono i documenti in elenco devono essere esterni e indipendenti rispetto all'impresa richiedente e al fornitore. Gli uffici si riservano la facoltà di effettuare controlli e le false dichiarazioni accertate comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria, la revoca del finanziamento, l'immediato recupero delle somme liquidate maggiorate di una penale di cui all'articolo 17, comma 3.

4. La domanda di aiuto e la documentazione sopra individuata deve essere sottoscritta digitalmente, oltre che dal tecnico abilitato se richiesto, dal richiedente l'aiuto.

ARTICOLO 9 - ISTRUTTORIA

1. Sono coinvolti nell'istruttoria per la concessione dell'aiuto:
 - il responsabile del procedimento, che coincide con il dirigente della struttura competente;
 - il responsabile dell'ufficio competente, che supervisiona l'operato dell'ufficio;
 - il responsabile dell'istruttoria, nominato contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento fatta al richiedente l'aiuto.
2. Il procedimento di concessione dell'aiuto di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 17/2016 deve essere concluso entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo interruzioni dovute a eventuali richieste di integrazione documentale.
3. Ricevuta la domanda di aiuto, il tecnico istruttore verifica che la stessa sia:
 - a) correttamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) sia formalmente completa della documentazione indicata al precedente articolo 8, necessaria per la sua valutazione.
4. Le domande presentate che non rispondono anche a solo uno dei requisiti di cui al precedente comma 3), non sono ricevibili e il procedimento è concluso senza seguito.
5. Successivamente l'istruttore verifica che:
 - a) il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - b) la correttezza e la validità sostanziale della documentazione presentata.
6. Qualora, dalla verifica di cui al comma 5, lettera a), emerga che il richiedente non possieda anche uno solo dei requisiti di cui all'articolo 3 delle presenti disposizioni attuative, il procedimento è concluso senza seguito per carenza dei requisiti soggettivi del richiedente.
7. Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti esaustiva o poco chiara per la verifica di cui al comma 5, lettera b), il Responsabile del procedimento su indicazione dell'istruttore ne chiede l'integrazione entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di mancata integrazione nel termine accordato, la domanda è archiviata senza seguito.
8. L'istruttore verifica la pertinenza con l'intervento individuato in progetto delle spese indicate nelle domande che hanno passato positivamente i controlli di cui ai commi 3 e 5, e, in caso la verifica abbia esito negativo, esclude anche parzialmente la spesa. In tal caso il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'esito anche solo parzialmente negativo dell'istruttoria, dandone le motivazioni e concedendo 10 giorni per la controdeduzioni.

9. I tempi concessi per l'integrazione della domanda o per presentare le controdeduzioni individuati ai commi 7 e 8 interrompono i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo.
10. Qualora risulti necessaria per particolari problematiche una valutazione collegiale delle domande presentate, è possibile convocare la Commissione tecnica della quale fanno parte il Dirigente competente, il funzionario dell'ufficio competente e il tecnico istruttore della pratica in esame.

ARTICOLO 10 - CONCESSIONE DELL'AIUTO

1. Il procedimento si conclude con il provvedimento di approvazione dell'esito dell'istruttoria e di concessione dell'aiuto, che deve contenere l'indicazione del codice CUP, secondo le modalità indicate dalla circolare CIPE 63/2020, nonché gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, (visura de minimis/visure aiuti e codice COR).
2. Il provvedimento di concessione dell'aiuto è comunicato per iscritto al beneficiario dal Responsabile del procedimento ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta, così come dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*)

ARTICOLO 11 - TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi oggetto di contributo ai sensi delle presenti disposizioni attuative devono essere ultimati entro 12 mesi decorrenti dalla data della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 2. Non sono ammesse proroghe, salvo che per cause di forza maggiore.
2. Con causa di forza maggiore si intende morte o grave malattia del beneficiario, calamità naturali.

ARTICOLO 12 - CUMULO

1. Se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più dei settori o svolge altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 per le attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per questi ultimi settori o attività, a concorrenza del massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nel settore della pesca e dell'acquacoltura non beneficino di aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013.

2. Se un'impresa opera sia nel settore della pesca e dell'acquacoltura sia in quello della produzione primaria di prodotti agricoli, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi nel settore della pesca e dell'acquacoltura a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del massimale da questo previsto, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013.
3. Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

ARTICOLO 13 - DOMANDA DI PAGAMENTO A SALDO

1. La domanda di pagamento è presentata in una unica soluzione successivamente al provvedimento di concessione e comunque non oltre un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo, utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione concedente e pubblicata sul sito regionale.
2. Al fine dell'ammissibilità per il pagamento le spese devono essere:
 - pertinenti ed imputabili all'investimento ammesso;
 - congrue e commisurabili alle dimensioni degli interventi in progetto;
 - effettivamente sostenute dal beneficiario, comprovate da fatture quietanziate o da documenti fiscali equivalenti, accompagnati da documenti di pagamento;
 - tracciabili tramite la corretta tenuta della documentazione;
 - contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili.
3. La richiesta di pagamento deve contenere la seguente documentazione:
 - a) una relazione descrittiva degli interventi realizzati, se del caso firmata dal direttore dei lavori, se necessario, e, in ogni caso, dal beneficiario del contributo, in cui è indicata la data di ultimazione dell'intervento, la descrizione di quanto realizzato e il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nel progetto approvato, nonché le eventuali modifiche apportate al progetto finanziato, purché rientranti nelle spese ammissibili ai sensi degli articoli 5 e 6;
 - b) *per opere edili*, lo stato finale dei lavori predisposto e sottoscritto dal direttore dei lavori;
 - c) quadro di raffronto tra le spese ammesse a contributo e quelle realizzate, riportante data e numero del relativo giustificativo di spesa, nominativo del fornitore;
 - d) le fatture delle spese sostenute. **In caso queste siano successive alla concessione dell'aiuto devono indicare obbligatoriamente il CUP assegnato all'aiuto;**
 - e) documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle fatture;
 - f) copia del certificato di regolare esecuzione per le opere e di conformità per macchinari, impianti e attrezzi, se dovuto;
 - g) *per opere volte alla produzione di energia da fonte rinnovabile*, la relazione tecnica post-intervento, firmata da tecnico abilitato che descriva l'opera realizzata

e attesti che:

- la produzione di energia ha una potenza non superiore al fabbisogno medio annuo aziendale;
 - non è prevista l'immissione in rete per la vendita dell'energia prodotta;
 - gli interventi realizzati sono conformi alle normative vigenti di settore.
4. Il responsabile del procedimento, in casi particolari, può richiedere eventuale ulteriore documentazione qui non prevista.
 5. L'istruttoria di pagamento deve essere conclusa entro 40 giorni dalla domanda di pagamento presentata dal beneficiario, salvo interruzioni del procedimento dovute alla necessità di integrazioni documentali, e l'autorizzazione alla liquidazione deve avvenire nei successivi 20 giorni.
 6. Durante l'istruttoria di pagamento la documentazione presentata è sottoposta a controlli da parte dell'ufficio competente in merito a:
 - a) controllo della completezza, consistente nella verifica di:
 - corrispondenza delle spese realizzate con le spese indicate nella domanda di aiuto o con le eventuali modifiche indicate nella relazione di cui al precedente comma 2, lettera a);
 - rispetto del periodo di ammissibilità della spesa;
 - apposizione del CUP sulle fatture successive alla concessione dell'aiuto;
 - assenza di vincoli o ipoteche sui beni acquistati;
 - b) verifiche in merito al mantenimento in capo al beneficiario dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3;
 - c) esistenza dell'intervento e della rispondenza dell'investimento con la documentazione di pagamento presentata, mediante sopralluogo presso la sede dove è stato effettuato.
 7. Nel caso in cui le verifiche di cui al precedente comma 6 abbiano esito negativo il contributo viene totalmente o parzialmente revocato e l'aiuto è erogato nella misura eventualmente residua alla revoca.
 8. Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:
 - bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulta la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
 - assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assumtrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).

ARTICOLO 14 - VINCOLI E DIVIETI

1. I beni oggetto di aiuto sono soggetti ai seguenti vincoli e divieti, ove applicabili:
 - a) vincolo di destinazione urbanistica di cui all'articolo 73 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
 - b) vincolo di avvio dell'iniziativa;
 - c) vincolo d'uso;
 - d) divieto di alienazione, affitto e comodato separatamente dall'azienda a soggetti privi dei requisiti aziendali che hanno giustificato la concessione originaria dell'aiuto;
2. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a) e d) per gli impianti e le attrezzature mobili, hanno una durata di **cinque anni** a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale dell'aiuto, intendendosi per tale la data apposta dal dirigente della struttura competente sulla relazione finale utile alla liquidazione contabile del saldo inerente l'aiuto concesso.
3. I vincoli e i divieti di cui al comma 1, lettere a) e d) per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili hanno una durata di **dieci anni** a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale dell'aiuto.
4. I vincoli di cui al comma 1, lettere b) e c), comportano, rispettivamente, l'obbligo di avviare l'iniziativa oggetto di agevolazione almeno **entro un anno** a decorrere dalla data di erogazione del saldo finale dell'aiuto e di garantire, sino alla scadenza dei termini di durata dei restanti vincoli di cui ai commi 2 e 3, l'uso cui è destinato l'aiuto, alle condizioni stabilite all'atto della concessione.
5. Il dirigente della struttura competente può autorizzare, su richiesta motivata del beneficiario:

- a) il rinvio della decorrenza del termine annuale per l'avvio dell'iniziativa di cui al comma 4, con conseguente spostamento del termine finale di durata del vincolo d'uso;
 - b) la sospensione del termine di durata del vincolo d'uso, con conseguente spostamento del termine finale di durata del medesimo vincolo. La sospensione può essere concessa anche più di una volta nel corso del periodo di durata del vincolo;
6. La Giunta regionale, su richiesta motivata del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2, 3 e 4, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al comma 1, lettere b), c), d), qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti.

ARTICOLO 15 - RINUNCIA

1. Il beneficiario può rinunciare in ogni momento al contributo per uno o più interventi per i quali ha ottenuto la concessione, mediante comunicazione tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.
2. Non è ammessa la rinuncia nel caso l'istruttore abbia comunicato al beneficiario la presenza di irregolarità.
3. Il responsabile del procedimento prende atto della volontà di rinuncia nel provvedimento con il quale sono recuperate le somme eventualmente già erogate, con la maggiorazione degli interessi legali.

ARTICOLO 16 - CONTROLLO

1. Ogni progetto proposto a finanziamento ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l.r. 17/2016 è sottoposto a controlli di verifica amministrativa e a sopralluoghi presso la sede di esecuzione dell'intervento, finalizzati alla concessione del contributo.
2. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni applicative, le strutture regionali competenti effettuano controlli, anche a campione, accedendo liberamente, a tale scopo, alle sedi delle imprese interessate per prendere visione della documentazione ivi custodita.

ARTICOLO 17 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. La revoca degli aiuti previsti dall'articolo 7, comma 1, della l.r. 17/2016 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:
 - a) violi, nei primi cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale dell'aiuto, i vincoli e i divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e d);
 - b) non avvii i lavori o non effettui l'acquisto entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto
 - c) non ultimi gli investimenti agevolati entro il termine massimo stabilito di un anno;

- d) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
 - e) rinunci espressamente al beneficio;
 - f) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.
2. Qualora alla scadenza dei termini di cui all'articolo 11 comma 1, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, la revoca dell'aiuto è disposta in misura proporzionale, tenuto conto delle opere realizzate, purché le stesse siano in grado di assicurare l'avvio dell'iniziativa. In tal caso, non si applicano le maggiorazioni di cui al comma 3.
 3. La revoca dell'aiuto comporta l'obbligo di restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 7, l'ammontare dell'aiuto a fondo perduto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari al 10 per cento del medesimo ammontare.
 4. Gli aiuti sono revocati nella percentuale del 10 per cento di quanto percepito, qualora il beneficiario:
 - a) violi i vincoli e i divieti di cui all'articolo 14, comma 1, lettere a) e d), nel periodo successivo ai cinque anni dalla data di erogazione del saldo finale dell'aiuto, per gli impianti di colture specializzate, per gli impianti e attrezzature fissi, nonché per gli interventi relativi a beni immobili;
 - b) violi i vincoli di cui all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c);
 - c) violi il divieto di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e).
 5. La revoca disposta ai sensi del comma 4 comporta l'obbligo di restituire alla Regione l'importo corrispondente, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 7. Nei casi di violazione di cui al comma 4, lettera b), il termine finale di durata dei vincoli è conseguentemente rideterminato.
 6. Nel provvedimento di revoca totale o parziale sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.
 7. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

ARTICOLO 18 - TRATTAMENTO DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nell'articolo 7, comma 1 della l.r. 17/2016
2. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati. Delegato al trattamento è la struttura Investimenti aziendali e

pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato Agricoltura. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei suoi eredi che intendono continuare l'attività, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
 - i dati inerenti all'IBAN del richiedente il contributo;
 - i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/011;
 - i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza del contributo, compreso il controllo sul mantenimento per almeno un anno dalla data di presentazione della domanda dell'attività oggetto di contributo, e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
 4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
 5. I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto la l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.
 6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il bonus/contributo a fondo perduto.